

Allegato alla Determinazione Dirigenziale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR
Servizio Transizione energetica e Sviluppo sostenibile

Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. 152/2006 e art. 9 comma 1 l.r. 12/2010 relativa ad una variante parziale al P.R.G. Parte Operativa del Comune di Attigliano.

Relazione istruttoria

Il Comune di Attigliano con nota n. 0169583 del 10/09/2025, ha trasmesso la documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 comma 1 l.r. 12/2010, relativa ad una variante parziale al P.R.G. Parte Operativa.

Descrizione

Con Delibera del C.C. n. 7 dell'11 marzo 2025 il Comune di Attigliano ha adottato una variante al PRG Parte Operativa e successivamente ad essa, con D.C.C. n. 17 del 25 giugno 2025, ha accolto cinque osservazioni presentate durante il periodo di pubblicazione della suddetta variante.

Il Comune ha precisato che le modifiche introdotte con la delibera di adozione e quattro delle cinque osservazioni accolte non sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, poiché rientrano nei casi di esclusione previsti dalla D.G.R. n. 1327 del 31 dicembre 2020.

La presente verifica riguarda quindi l'unica osservazione per la quale si rende necessaria la procedura di assoggettabilità a VAS.

L'area interessata, della superficie complessiva di mq 18.800, ricade nel PRG – Parte Strutturale all'interno del comparto destinato ad "Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse".

Nel PRG Parte Operativa vigente la stessa area è classificata come VPR verde privato (art. 29 delle NTA del PRG-PO); pertanto la variante propone la riclassificazione nell'Ambito della produzione di beni e servizi – Zona D, sottozona D2 – nuovi insediamenti produttivi (ora IP/n).

La superficie complessiva destinata dal PRG – Parte Strutturale a "Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse" è pari a mq 327.000, di cui il PRG – Parte Operativa vigente ne attua mq 303.400.

Con la variante in esame (mq 18.800), il totale programmato diventa:

mq 303.400 + mq 18.800 = mq 322.200, valore inferiore al limite fissato dal PRG – Parte Strutturale (mq 327.000).

Pertanto, la proposta risulta coerente con i parametri del piano vigente.

Dall'osservazione presentata n. 3036 del 20.05.2025 nella fase di adozione della variante deliberata dal C.C. n. 7 dell'11 marzo 2025, si evince che la motivazione alla base della richiesta è legata alla volontà di localizzare un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale.

Con nota n.0173384 del 16.09.2025, il Servizio Transizione Energetica e Sviluppo sostenibile, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e art. 9 comma 1 L.R. 12/2010 la proposta relativa ad una variante parziale al P.R.G. Parte Operativa del Comune di Attigliano;

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali: Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Edilizia, Politiche della casa, paesaggio.
- Servizio Rischio sismico, Geologico, Dissesti e attività estrattive.
- Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Valorizzazione aree protette, Bonifica e irrigazione.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle Risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Terni.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 2.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Valorizzazione aree protette, Bonifica e irrigazione. Prot.n. 0177265 del 22.09.2025 *“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 173384/2025, verificato la variante ricade in aree classificate dalla RERU come “Unità regionali di connessione: connettività” ai sensi degli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 della DGR n.2003/2005 si esprime parere favorevole a condizione che venga mantenuta la fascia di rispetto dell'area boscata”.*

Servizio Rischio sismico, Geologico, Dissesti e attività estrattive. Prot.n. 0183533 del 01.10.2025 *“Si invia in allegato la valutazione geologica di cui all'oggetto.*

SEZIONE GEOLOGICA

Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:

- Banche dati geologiche regionali;
- Banca dati della pericolosità sismica locale;
- Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);
- Banca dati AUBAC;
- Cartografie PUT.

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Attigliano.

Esaminati gli studi di microzonazione sismica inerenti al comune di Attigliano.

Considerato che le indagini di microzonazione sismica approvate nonché il contenuto del Piano regolatore generale del Comune di Attigliano descrive le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato in quanto hanno tenuto conto di tutti gli studi ed indagini fatte dopo gli eventi sismici del 2016 e delle banche dati geotematiche del Servizio Geologico regionale.

Si ritiene che il Piano/Programma: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI ATTIGLIANO, non necessiti di essere sottoposto alla procedura di Assoggettabilità a VAS”.

ARPA Umbria. Prot. n. 0187159 del 06.10.2025. *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all'attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi”.*

Servizio Urbanistica, Edilizia, Politiche della casa, paesaggio. Prot.n. 0191742 del 13.10.2025.

“Vista la nota regionale protocollo n. 173384 del 16.09.2025, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha indetto la Conferenza di servizi semplificata finalizzata ad ottenere le valutazioni e i pareri di competenza per la procedura in oggetto.

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile tramite accesso al link indicato nella nota di convocazione sopra richiamata.

Si trasmette di seguito il parere per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione “Urbanistica” e della Sezione “Qualità del paesaggio regionale”.

Parere della Sezione Urbanistica

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda una variante parziale al PRG parte Operativa del Comune di Attigliano.

Con Delibera di C.C. n. 7 del 11.03.2025 il Comune ha adottato la variante e successivamente, con D.C.C. n. 17 del 25.06.2025, ha accolto cinque osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione della suddetta variante.

Il Comune dichiara che le modifiche introdotte con la delibera di adozione sopra citata e quattro delle osservazioni accolte non rientrano nella verifica di assoggettabilità a VAS in quanto ricadono nei casi di esclusione previste dall'allegato alla DGR n. 1327 del 31.12.2020 "Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali". La proposta di variante in esame riguarda pertanto l'osservazione accolta, per la quale è necessaria la verifica di assoggettabilità a VAS.

Nello specifico l'area interessata dalla variante, di superficie pari a mq. 18.800, nel PRG parte Strutturale ricade all'interno del comparto a destinazione "Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse". Nel PRG parte Operativa vigente l'area è classificata come zona a "verde privato" e la modifica propone la destinazione per zona a "nuovi insediamenti produttivi". La superficie complessiva prevista dal PRG PS dell'ambito a destinazione "Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse" è di mq. 327.000 e il PRG PO vigente ne ha programmato l'attuazione per mq. 303.400.

Con la variante in esame, che interessa un'area di mq 18.800, per quanto dichiarato, risulta pertanto rispettato il parametro fissato dal PRG PS (mq. 303.400+mq. 18.800= mq. 322.200<mq. 327.000)

Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, non rileva elementi di criticità della proposta avanzata, nel rispetto di quanto segue:

In merito alle altre modifiche apportate al PRG PO il Comune dovrà dichiarare l'esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS.

La Variante al PRG parte Operativa dovrà essere presentata in conformità all'art. 32 comma 5 della L.R. 1/2015 ed essere conforme a quanto disciplinato dal PRG PS.

L'attuazione degli interventi previsti per l'area oggetto della presente variante dovranno essere conformi alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015. Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

L'area oggetto di variante parziale al PRG, risulta ubicata nella zona est dell'abitato di Attigliano, in adiacenza ad aree dove già risultano presenti attività produttive di tipo artigianale e logistico. L'area risulta racchiusa tra il fosso di Attigliano e la linea ferroviaria Roma-Firenze ed è accessibile mediante la strada comunale della "Bandita", attualmente utilizzata anche da alcune delle attività presenti nelle vicinanze. L'area non risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Nel Rapporto Ambientale si dichiara, che s'intende mitigare gli effetti attesi dall'attuazione del piano proposto con la creazione di fasce boscate avente funzione di protezione e creazione di serbatoi naturali di carbonio e riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli; e con la prescrizione di misure volte all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonte rinnovabile al fine di contribuire alla riduzione della domanda di energia da combustibili fossili favorendo il processo di elettrificazione dei sistemi di climatizzazione.

Pertanto visto quanto sopra riportato e le intenzioni espresse nel Rapporto Ambientale, si raccomanda di porre particolare attenzione alla progettazione delle sistemazioni delle aree esterne e delle aree a verde nelle fasi autorizzative successive. Infatti, per esempio per quanto riguarda la morfologia del suolo, cercare di contenere al massimo gli scavi e i rinterri, implementare nelle sistemazioni esterne la presenza arbustiva e arborea e favorire la permeabilità di transito dai compatti urbani limitrofi in termini di collegamenti ciclopedinali, laddove presenti.

Prevedere nella riqualificazione dell'area, di implementare il più possibile laddove possibile, le superfici da destinare al verde, così attraverso l'evapotraspirazione fornita dalle piante per quanto riguarda l'implementazione dei servizi ecosistemici in prossimità di nuove infrastrutture stradali o aree da edificare (verde verticale e pareti verdi), prevedere di fornire l'ombreggiamento dei parcheggi e dei percorsi ciclopedinali (percorsi di collegamento con tettoie ricoperte da vegetazione - pergolati), o accorgimenti similari atti a mitigare l'irraggiamento solare di superfici edificate e sigillate/bitumate dell'area.

Si ritiene necessario che gli apparati vegetazionali comprendano sia essenze arboree che arbustive di specie autoctone, da disporre in modo naturale sfalsato e in continuità con le essenze già presenti nelle aree circostanti in modo da creare delle fasce verdi continue così da implementare i corridoi ecologici. Ciò permetterà di conseguire una maggiore sostenibilità ambientale salubrità e qualità paesaggistica e progettuale.

In caso di previsione di impianti fotovoltaici sugli edifici da realizzare, si raccomanda di prevedere che gli stessi vengano inseriti integralmente da un punto di vista architettonico e paesaggistico”.

Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle Risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici. Prot.n. 0191944 del 13.10.2025 “Con la presente si comunica che, per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio, non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, così come riportato nei Rapporti Istruttori che si allegano.

Sezione difesa e gestione idraulica

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, dall’analisi della documentazione trasmessa, si comunica che le aree interessate risultano essere ubicate al di fuori delle aree perimetrate per pericolosità e rischio idraulico dal vigente P.A.I., con particolare riferimento alle tavole n. 34 relativa al Tevere e PB_39 relativa al Rio Vorgone, pertanto non risultano necessari approfondimenti dal punto di vista idraulico e nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Inoltre da quanto documentato non risultano previsioni all’interno di aree appartenenti al demanio idrico pertanto non risulta necessario il nulla osta ai sensi del RD 523/1904 e approfondimenti sotto l’aspetto idraulico”.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria. Prot. n. 0193351 del 15.10.2025. “Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 173384 del 16.09.2025, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. n. 19650, con la quale si richiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS la proposta di “Variante parziale al P.R.G. del Comune di Attigliano” in oggetto,

ESAMINATA la documentazione progettuale consultabile al link indicato nella nota preventa: <https://drive.google.com/drive/folders/18L8mavjHd0zcpzfpqCnVFIS244E6XUtw?usp=sharing1>; PRESO ATTO che trattasi di Variante parziale al vigente P.R.G. - Parte Operativa del Comune di Attigliano; in relazione a quanto rappresentato nell’Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS e nel Rapporto Preliminare si evince che, a seguito della proposta di modifica del P.R.G. – Parte operativa adottata dal Comune di Attigliano con deliberazione C.C. n. 7 del 11.03.2025, sono pervenute all’Amministrazione comunale cinque osservazioni, accolte con deliberazione C.C. n. 17 del 25.06.2025, di cui quattro valutate irrilevanti ai fini della VAS ed una, la proposta presentata dalla società P&F Srl, ritenuta, al contrario, tale da avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

CONSIDERATO che la suddetta proposta, come si evince dagli elaborati cartografici e shapefile allegati alla documentazione trasmessa, prevede la modifica della destinazione urbanistica, da “VPR – Verde Privato” (PRG-PO vigente) a zona “IP/n - Nuovi insediamenti produttivi” (PRG-PO variante) dell’ambito “Produzione di beni e servizi”, relativa ad un’area in Loc. Cecco Baiocco (NCT fg. 10, p.lle varie) situata ad est dell’abitato di Attigliano, compresa tra il fosso di Attigliano e la linea ferroviaria Roma-Firenze e accessibile mediante la strada comunale della Bandita. La proposta di Piano non comporta modifiche al P.R.G. – Parte Strutturale vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 23.09.2006, in quanto l’area oggetto della presente valutazione, ubicata in adiacenza ad area destinata a insediamenti produttivi esistenti (Tavola_C2-3), è già inserita all’interno del Sistema insediativo dello stesso PRG -PS in “Aree per la produzione di beni e servizi ed attrezzature connesse di nuova previsione”; nello specifico, la proposta di variante prevede l’attuazione di ulteriori 18.800 mq di superficie territoriale destinata agli insediamenti per la produzione di beni e servizi e di circa 3.000 mq di SUC di nuova edificazione, in relazione alla previsione urbanistica del PRG- PS (art. 30 delle NTA) che individua, complessivamente, una superficie territoriale di 327.000 mq destinata a tali insediamenti e una superficie utile coperta di nuova edificazione di 69.200 mq;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la sola parte I “Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale” che, in ogni caso, costituisce un

adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.ei., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della cognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.;

VISTO il PTCP della Provincia di Terni approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 150 del 14 settembre 2000 e succedute modifiche approvate con DCP n. 133 del 2 agosto 2004;

RILEVATO che l'area interessata dalla variante non ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, né ex art. 136 c. 1 (vincolo decretato), né ex art. 142 c. 1 (vincolo ope legis); nel merito si rileva, come evidenziato anche nel Rapporto Preliminare, che il Fosso di Attigliano, situato in prossimità dell'area suddetta, non rientra tra i corsi d'acqua sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c);

CONSIDERATO tuttavia che l'area in parola è localizzata a ridosso di una zona boscata, vincolata ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g) del d.lgs. 42/2004 e a margine del centro abitato, e che dunque l'urbanizzazione di detta area è operazione critica sotto il profilo paesaggistico e ambientale;

RILEVATA la genericità della documentazione disponibile in relazione alla futura destinazione d'uso (nuovi insediamenti produttivi), e la mancanza di uno studio dettagliato nel merito dell'assetto planivolumetrico in progetto, di un'indicazione sui materiali di cui si prevede l'impiego per la realizzazione degli edifici, per la viabilità interna al lotto, per le aree pavimentate, per la recinzione, per l'illuminazione e per l'arredo urbano, per l'integrazione degli spazi verdi e di nuove alberature;

CONSIDERATO che nel rapporto preliminare si rilevano alcuni fattori di vulnerabilità quali la riduzione di suoli potenzialmente coltivabili, il possibile incremento della produzione di gas ad effetto serra e gli effetti negativi conseguenti alla realizzazione di nuovo edificato;

EVIDENZIATO che la Scrivente ritiene che alcune possibili misure necessarie per la mitigazione dell'intervento quali la creazione di fasce boscate con funzione di protezione e creazione di serbatoi naturali di carbonio e riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli, vadano integrate nella programmazione dell'assetto urbanistico già dalle prime fasi;

Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza ritiene che la variante agli strumenti urbanistici come descritta nella documentazione di progetto **richieda** l'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

In ordine alla tutela archeologica, nel segnalare che nel comprensorio esteso ad E-NE del centro di Attigliano, in cui ricade l'area oggetto del presente Piano Attuativo, sono noti siti archeologici con resti di strutture e aree di frammenti fittili relativi al popolamento di epoca romana, gravitanti sulla strada della piantata e sulla strada della Bandita, considerata la presenza di riferimenti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nella documentazione pervenuta, si evidenzia che la Committenza dovrà verificare l'assoggettabilità dei relativi interventi alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e Allegato I.8, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 14.02.2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Di tali valutazioni dovrà essere dato conto alla Scrivente, mediante apposita documentazione".

Provincia di Terni. Servizio Pianificazione Territoriale. Prot. n. 0196392 del 17.10.2025.

"Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 16.09.2025 ns. prot. n. 15159;

presa visione della documentazione consultabile al seguente link della Regione Umbria: <https://drive.google.com/drive/folders/18L8mavjHd0zcpzfpqCnVFIS244E6XUtw?usp=sharing>, dalla quale si evince che la proposta di variante riguarda una zona già destinata dal PRG Parte Strutturale ad area produttiva di nuova previsione, che il Comune di Attigliano oggi intende attuare nella Parte Operativa del PRG trasformandola da "Verde pri-vato" a "Nuovo insediamento produttivo";

riguardo agli aspetti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si fa presente quanto segue:

Unità di Paesaggio

L'intervento previsto dalla variante ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio (UdP): 3Vt "Valle del Tevere", Sub- Unità 3Vt4 "Attigliano". Nella Sub-Unità si riscontra la presenza di un'elevata diversità floristico-vegetazionale.

Tutela dei beni paesaggistici – D.Lgs. 42/2004

La variante risulta a margine di un'area soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, disciplinata dagli articoli 120, 121, 122 e 126 delle Norme di Attuazione del PTCP e dai punti 4, 5, 6, 8 e 11 della Scheda Normativa dell'UdP.

Sistemi del PTCP

Dall'analisi delle tavole del PTCP l'area di intervento ricade all'interno di un agglomerato produttivo da conte-nere, la cui disciplina relativa agli aspetti paesaggistico-ambientali è riportata negli articoli 21, 22 e 24 delle Norme di Attuazione del PTCP. Al riguardo si invita a tenere conto in particolare degli aspetti inerenti al man-tenimento della permeabilità del suolo e alle fasce di vegetazione da prevedere per la mitigazione dell'impatto visivo, che è opportuno che abbiano anche una funzione di rafforzamento delle connessioni biotiche, secondo le indicazioni del punto 1 dell'Allegato tecnico di indirizzo "Interventi ecocompatibili negli agglomerati produttivi" e dei Quaderni tecnici n. 1 e 2 del PTCP;

L'ambito della variante risulta inoltre soggetto a vincolo idrogeologico e nelle sue vicinanze è indicata la presenza di una cava attiva e di una discarica dismessa.

Nell'intorno, a quota più elevata rispetto al sito della variante, si segnalano dei punti di visuale paesaggistica e pertanto l'intervento va verificato rispetto al suo inserimento nel paesaggio secondo le indicazioni dell'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP.

L'indirizzo in caso di nuove espansioni è quello di prevedere opere significative di riqualificazione ambientale, con particolare riguardo ai corsi d'acqua e al recupero delle aree di cava.

Si invita, secondo le indicazioni dell'art. 85 della L.R. 1/2015, a verificare la possibile interferenza dell'intervento con la fascia di transizione del bosco.

Per gli interventi di sistemazione del terreno prevedere per quanto possibile l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica come indicato nell'art. 85 delle Norme di Attuazione e nel punto 6 dell'Allegato tecnico di indirizzo del PTCP.

Nella scelta della nuova vegetazione da impiantare tenere conto delle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio e all'articolo 121 delle Norme di attuazione del PTCP.

Considerata l'elevata diversità floristico-vegetazionale che si riscontra nella Sub-Unità di Paesaggio 3Vt4, si ri-tiene opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 123 delle Norme di Attuazione del PTCP e dall'art. 83 della L.R. 1/2015".

AFOR Umbria. Prot. n. 0196927 del 20.10.2025. "Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";

- con Decreto A.U. n° 7 del 17/01/2025, è stato nominato il sottoscritto quale Dirigente del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali.

- Con Decreto A.U. n. 36 del 06/02/2025 è stato nominato il sottoscritto quale Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle Conferenze dei Servizi convocate dalla Regione Umbria.

Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.; È stata analizzata la documentazione presente nel link contenuto nella nota della Regione Umbria di indizione della Conferenza di Servizi in oggetto;

Il processo di VAS riguarda la variante al PRG del Comune di Attigliano;

Considerato che:

- L'area, di cui all'oggetto non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale;

- Da PRG l'area non risulta agricola, quindi non di competenza; ci sono aree classificate boscate che sembra non vengano interessate;

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i.,

Si propone di non rilasciare il parere perché, in relazione a quanto sopra, al momento, non risultano attribuite dalle leggi regionali alla intestata Agenzia competenze afferenti all'oggetto. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, comunica di non rilasciare il parere perché, in relazione a quanto sopra, al momento, non risultano attribuite dalle leggi regionali alla intestata Agenzia competenze afferenti all'oggetto. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".

Sezione Efficientamento energetico e Qualità dell'aria. Prot. n. 0206176 del 31.10.2025. "Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Sezione, per le materie di propria competenza, non rileva criticità specifiche inerenti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Tenuto conto che, da quanto indicato nella deliberazione del Consiglio comunale del 25/06/2025, n. 17, nell'accoglimento della quinta osservazione (n. 1 nell'elenco contenuto nella deliberazione del Consiglio comunale del 25/06/2025, n. 17), nell'aria oggetto della variante è prevista "la realizzazione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale", l'attuazione di tale impianto in prossimità del centro abitato, potrà implicare un peggioramento della qualità dell'aria e della qualità acustico dell'abitato stesso. Pertanto, al fine dell'approvazione della variante, si chiede di includere le prescrizioni riportate di seguito.

Effettuare una valutazione delle concentrazioni al suolo di polveri grossolane e fini (PM10 e PM2.5, più impattanti sulla salute della popolazione) dovute alle ricadute nell'abitato circostante delle emissioni di polveri prodotte all'attività, con particolare attenzione per l'eventuale presenza di siti sensibili.

Effettuare la Valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività sull'abitato, con particolare attenzione per l'eventuale presenza di siti sensibili, nonché nel rispetto della classificazione acustica comunale.

In presenza di situazioni critiche dovranno essere attuate azioni di mitigazione e un programma operativo dettagliato delle ipotesi di mitigazione ai fini del contenimento delle emissioni sonore e delle emissioni in atmosfera con particolare attenzione alle emissioni di polvere in caso di eventi meteorologici sfavorevoli".

Servizio Economia circolare Prot. n. 0224129 del 17.11.2025.

"Si richiama la richiesta in oggetto, prot. reg. n. 206640 del 31.10.2025, avanzata ai fini istruttori della procedura in capo alla Sezione VAS e Sviluppo Sostenibile, nell'ambito della quale è emerso che la variante al PRG prevede l'insediamento di un impianto di recupero inerti non pericolosi, così come confermato dalla DCC n. 7 del 25.06.2025 e dalla osservazione presentata e discussa in quella sede.

Si comunica che l'insediamento di nuovi impianti di gestione rifiuti è disciplinato tra gli altri dal Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti - PRGIR, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 360 del 14.11.2023, pubblicato al S.O. n. 1 al B.U.R. n. 57 del 06.12.2023, che al Capitolo 3, stabilisce i criteri per la localizzazione di nuovi impianti, sulla base delle tipologie impiantistiche e sull'analisi di 8 tematismi, come descritto al paragrafo 3.2 dello stesso.

La tipologia di impianto prospettata è ascrivibile al Gruppo D – impianti di trattamento e stoccaggio, sottogruppo D3: impianti di trattamento inerti, per il quale dovrà essere preventivamente svolta la verifica dei sopra richiamati criteri al fine di accertare l'eventuale presenza di vincoli escludenti.

Si informa altresì che, espletata la positiva valutazione dei suddetti criteri, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è facoltà del proponente attivare il procedimento di Autorizzazione unica o d'Iscrizione, ai sensi del Titolo I, Capo IV o V della parte Quarta del D.lgs. 152/2006."

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- il piano non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti piano;
- il piano non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dal piano in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che la proposta di variante non produce impatti significativi nell'ambiente, per cui non è necessario che sia sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che vengano osservate, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti urbanistici

- la Variante al PRG parte Operativa dovrà essere presentata in conformità all'art. 32 comma 5 della L.R. 1/2015 ed essere conforme a quanto disciplinato dal PRG PS;
- l'attuazione degli interventi previsti per l'area oggetto della presente variante dovranno conformarsi alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015;
- il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;

Aspetti naturalistici

- si dovrà prestare particolare attenzione al corso d'acqua che scorre lungo il perimetro dell'area ovest che necessita di un intervento di ripulitura e di riqualificazione ambientale orientato a ripristinare il normale deflusso del corso d'acqua nonché il riassetto spondale;
- si dovrà, secondo le indicazioni dell'art. 85 della L.R. 1/2015, evitare l'interferenza dell'intervento con la fascia di transizione del bosco;
- per gli interventi di sistemazione del terreno prevedere per quanto possibile l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica come indicato nell'art. 85 delle Norme di Attuazione e nel punto 6 dell'Allegato tecnico di indirizzo del PTCP;
- nella scelta della nuova vegetazione da impiantare tenere conto delle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio e all'articolo 121 delle Norme di attuazione del PTCP;
- considerata l'elevata diversità floristico-vegetazionale che si riscontra nella Sub-Unità di Paesaggio 3Vt4, si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 123 delle Norme di Attuazione del PTCP e dall'art. 83 della L.R. 1/2015;
- si ritiene necessario che gli apparati vegetazionali comprendano sia essenze arboree che arbustive di specie autoctone, da disporre in modo naturale sfalsato e in continuità con le essenze già presenti nelle aree circostanti in modo da creare delle fasce verdi continue così da implementare i corridoi ecologici. Questo dovrà avvenire soprattutto nel lato ad est del perimetro della area a distanza di almeno 50 m. dalla strada al fine di evitare l'impatto acustico dell'impianto e permettere una maggiore salubrità e qualità paesaggistica e progettuale.

Aspetti paesaggistici

- visto che a quota più elevata rispetto al sito della variante, sono presenti alcuni punti di visuale paesaggistica l'intervento va verificato rispetto al suo inserimento nel paesaggio secondo le indicazioni dell'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP;

- per quanto riguarda la morfologia del suolo, si dovrà cercare di contenere al massimo gli scavi e i rinterri, implementare nelle sistemazioni esterne la presenza arbustiva e arborea e favorire la permeabilità di transito dai compatti urbani limitrofi in termini di collegamenti ciclopeditonali, laddove presenti;
- si dovrà implementare il più possibile, le superfici da destinare al verde, in prossimità di nuove infrastrutture stradali o aree da edificare (verde verticale e pareti verdi), prevedere di fornire l'ombreggiamento dei parcheggi e dei percorsi ciclopeditonali (percorsi di collegamento con tettoie ricoperte da vegetazione - pergolati), o accorgimenti similari atti a mitigare l'irraggiamento solare di superfici edificate e sigillate/bitumate dell'area.

Impatto acustico e qualità dell'aria.

- si dovrà effettuare una valutazione delle concentrazioni al suolo di polveri grossolane e fini (PM10 e PM2.5, più impattanti sulla salute della popolazione) dovute alle ricadute nell'abitato circostante delle emissioni di polveri prodotte all'attività, con particolare attenzione per l'eventuale presenza di siti sensibili;
- effettuare la Valutazione previsionale di impatto acustico dell'attività sull'abitato, con particolare attenzione per l'eventuale presenza di siti sensibili, nonché nel rispetto della classificazione acustica comunale;
- in presenza di situazioni critiche dovranno essere attuate azioni di mitigazione e un programma operativo dettagliato delle ipotesi di mitigazione ai fini del contenimento delle emissioni sonore e delle emissioni in atmosfera con particolare attenzione alle emissioni di polvere in caso di eventi meteorologici sfavorevoli.

Aspetti autorizzativi

- l'insediamento di nuovi impianti di gestione rifiuti è disciplinato tra gli altri dal Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti - PRGIR, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 360 del 14.11.2023, pubblicato al S.O. n. 1 al B.U.R. n. 57 del 06.12.2023, che al Capitolo 3, stabilisce i criteri per la localizzazione di nuovi impianti, sulla base delle tipologie impiantistiche e sull'analisi di 8 tematismi, come descritto al paragrafo 3.2 dello stesso;
- La tipologia di impianto prospettata è ascrivibile al Gruppo D – impianti di trattamento e stoccaggio, sottogruppo D3: impianti di trattamento inerti, per il quale dovrà essere preventivamente svolta la verifica dei sopra richiamati criteri al fine di accertare l'eventuale presenza di vincoli escludenti;
- una volta espletata la positiva valutazione dei suddetti criteri, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è facoltà del proponente attivare il procedimento di Autorizzazione unica o d'Iscrizione, ai sensi del Titolo I, Capo IV o V della parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

Aspetti Archeologici.

- la Committenza dovrà verificare l'assoggettabilità dei relativi interventi alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e Allegato I.8, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 14.02.2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Di tali valutazioni dovrà essere dato conto alla Soprintendenza, mediante apposita documentazione.

DGR n. 174/2023 "Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile"

Ai fini della pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il Comune di Attigliano dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla *Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile* e monitorare in particolare:

- l'obiettivo n. 22 Promuovere e valorizzare il paesaggio;
- l'obiettivo n. 23 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la fruizione sostenibile.

Viene dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei sottoscrittori del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Terni, 18/11/2025